

Divorzio, ecco come si calcola l'assegno di mantenimento

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Separazione e divorzio: quali criteri per decidere l'assegno di mantenimento?

A seguito di separazione e divorzio il giudice dovrà stabilire il versamento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole.

Si premette che è l'attribuzione dell'assegno di mantenimento non può essere disposta d'ufficio dal Giudice, ma deve essere domandato da chi ha interesse (Cass. sent. 07.05.1998, n. 4615; Cass. sent. 26.06.1991, n. 7203; Cass. sent. 15.11.1977, n. 4970).

Qualora quindi sia richiesto si pone il problema di quale sia l'indice della **capacità reddituale** del coniuge tenuto all'obbligo del versamento del mantenimento che dovrà essere osservato Giudice. Preliminarmente è pacifico affermare che il soggetto su cui grava detto obbligo è solo il coniuge che è beneficiario del maggior reddito rispetto l'altro. Cosa accade però se un coniuge dichiara in sede di udienza o produce documentazione attestante un inferiore a quello reale al fine di versare una somma minore per il mantenimento? Innanzitutto la Cassazione con sentenza n. 6427 dello scorso 4 aprile 2016, ha precisato che la **documentazione fiscale** che viene presentata nella causa di separazione/divorzio non possiede alcun valore decisivo.

Nel nostro ordinamento il Giudice gode di ampia discrezionalità e quindi nell'esercizio della sua funzione, può decidere a quali elementi di prova attribuire importanza o meno.

Per determinare l'importo

dell'assegno di mantenimento normalmente si dà rilevanza al **tenore di vita goduto** dai coniugi in costanza di matrimonio. Rilevanti risulteranno i viaggi fatti, le uscite serali, le spese ordinarie e straordinarie e tutto ciò che ruotava attorno alla comunione materiale di vita dei due coniugi interessati. Assume, altresì importanza il tenore di vita e il patrimonio dell'ex coniuge tenuto al versamento della somma, mentre la dichiarazione dei redditi prodotta in giudizio non trasforma la sua natura fiscale in elemento probatorio. Non è, quindi, vincolante. In realtà, non è necessaria la prova della vera attendibilità o la cosiddetta prova assoluta, in quanto, la funzione della corresponsione dell'assegno non è punitiva, ma solo di **giustizia distributiva**.

Ad ogni modo l'attribuzione dell'assegno al coniuge economicamente debole non deve causare analogo effetto ai danni dell'altro, sicché il giudice **"deve tenere conto di tutti gli elementi, positivi e negativi, che contribuiscono a formarlo e quindi anche degli oneri, quali essi siano, che ne riducano l'entità"**.

Alla luce di tutto quanto esposto ne consegue che: "ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettono di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno, e, in caso di esito negati-

vo di questo esame deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Segnatamente, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle esigenze come sopra precisate" (Cass. Civ. sent. 12.06.2006 n. 13592).

Al fine di determinare le condizioni economiche delle parti il Giudice può anche disporre di accertamenti da parte della polizia tributaria. E' da ricordare però che: "l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l'eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superficialità dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti." (Cass. sent. 16.04.2014 n. 8875)

Massimiliano Bonvicini
avvocato del Foro di Verona

WELFARE

Come gestire lo stress da lavoro

Qual è il modo più efficace per gestire lo stress tipico delle aziende che vogliono soddisfare le esigenze sia del mercato che dei propri dipendenti?

Snelli e leggeri per passare dallo stress al benessere lavorativo. Questo aspetto risulta cruciale per ogni tipo di organizzazione che fa i conti con la necessità di rendere flessibili gli orari di lavoro, diventando dinamica nel seguire le esigenze di clienti e mercato, imparando a gestire l'incertezza che crea conseguenti picchi improvvisi e cali repentini dei carichi di lavoro. Per un'azienda che oggi si muove in questo tipo di contesto, mantenere efficacia ed efficienza organizzativa con il minore stress possibile è diventata una sfida giornaliera. Per prevenire e gestire questo tipo di stress continuo, serve che il management crei le condizioni per un'adeguata redditività, ma anche per un'organizzazione snella e leggera che riduca ridondanze gestionali, formando costantemente e adeguatamente le persone al loro ruolo, semplificando tutto il possibile, inserendo adeguate infrastrutture e mezzi tecnologici.

Damiano Frasson
Formatore e coach
Gruemp

LAVORO

Come si accede al part-time "agevolato"

Cos'è il part-time agevolato?

Il 13 aprile il governo ha varato il decreto attuativo che punta a incentivare "l'invecchiamento attivo" introdotto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 meglio nota come Legge di Stabilità 2016. Il decreto riguarda esclusivamente il settore privato, esclusi quindi i dipendenti della pubblica amministrazione. Per quanto concerne la richiesta del beneficio occorre che il soggetto soddisfi necessariamente tre requisiti: che abbia stipulato un contratto a tempo indeterminato e logicamente full-time e che abbia raggiunto il requisito minimo contributivo per la pensione di vecchiaia attualmente prevista ovvero venti anni di contributi infine occorre il soddisfacimento del requisito anagrafico entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Quindi, il lavoratore deve procurarsi il certificato che attesta il requisito contributivo e anagrafico e firmare con il datore di lavoro il contratto di riduzione dell'orario che va trasmesso alla Direzione territoriale del lavoro che entro cinque giorni lavorativi dovrà rilasciare il provvedimento di accesso al beneficio.

Gianluca Anselmi
consulente del lavoro

MUTUI

Cosa cambia con i tassi sottozero

Euribor sottozero, tassi negativi: quali gli effetti e le conseguenze?

Per la prima volta nella storia dei finanziamenti, il tasso di interesse dei contratti di mutuo è divenuto in determinati casi negativo. Quali potrebbero essere gli effetti e le conseguenze? Ad una prima sommaria valutazione si potrebbe ritenere che se l'indice di riferimento della pubblica amministrazione. Per quanto concerne la richiesta del beneficio occorre che il soggetto soddisfi necessariamente tre requisiti: che abbia stipulato un contratto a tempo indeterminato e logicamente full-time e che abbia raggiunto il requisito minimo contributivo per la pensione di vecchiaia attualmente prevista ovvero venti anni di contributi infine occorre il soddisfacimento del requisito anagrafico entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Quindi, il lavoratore deve procurarsi il certificato che attesta il requisito contributivo e anagrafico e firmare con il datore di lavoro il contratto di riduzione dell'orario che va trasmesso alla Direzione territoriale del lavoro che entro cinque giorni lavorativi dovrà rilasciare il provvedimento di accesso al beneficio.

La risposta alla domanda non è certamente di facile soluzione. Il contratto di finanziamento (in caso di mutuo a tasso variabile), potrebbe dar luogo ad una inversione del pagamento, sicché si potrebbe in via meramente ipotetica arrivare ad affermare che il mutuatario in funzione del dato negativo del parametro contenuto nel contratto di mutuo, possa richiedere al proprio istituto di credito la riduzione di una quota capitale del proprio finanziamento.

Massimiliano Elia
avvocato